

Sentenza n. 2620/2013

IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE

composto dai signori:

Dott.ssa Maria Mura	Presidente
Dott. Giorgio Latti	Giudice estensore
Dott.ssa Claudia Belelli	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: separazione giudiziale

nella causa iscritta al n. ***** del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2010, promossa da

*****, nata a ***** il *****, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Rosalia Pacifico, che la rappresenta e difende per procura speciale,

ricorrente

contro

*****, nato a ***** *****, elettivamente domiciliato in *****, presso lo studio dell'avv. *****, che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta,

resistente

e con la partecipazione del

Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica

intervenuto per legge

La causa è stata assegnata a decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

Nell'interesse della ricorrente: "Conferma le conclusioni rassegnate all'udienza del 17.06.2010,

Voglia il Tribunale:

1. dichiarare la separazione personale dei coniugi;

2. assegnare la casa coniugale alla sig.ra ***** affinché vi viva con i figli minori e non ancora autosufficienti;
3. stabilire la residenza dei minori presso la madre nell'abitazione coniugale in via *****.
4. stabilire a carico del sig. ***** l'obbligo di corrispondere alla sig.ra *****, entro il cinque di ogni mese, l'importo di euro 600,00 a titolo di assegno di mantenimento, di cui euro 450,00 per i figli minori e non ancora autosufficienti ed euro 150,00 per il mantenimento della sig.ra *****, oltre Istat per legge;
5. stabilire a carico del sig. ***** l'obbligo di corrispondere entro il cinque di ogni mese alla sig.ra ***** l'importo di euro 600,00 per consentire il pagamento del mutuo della casa coniugale, tenuto conto che il sig. ***** ha dichiarato di essere in ritardo nel pagamento del mutuo;
6. stabilire che i minori siano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori consentendo al sig. ***** di tenere presso di sé i figli minori due pomeriggi la settimana ed alternativamente dal sabato alla domenica sera, secondo gli orari concordati tra i coniugi almeno 24 ore prima;
in via subordinata
7. confermare l'ordinanza presidenziale del 21.06.2010, così come modificata in data 30.11.2010;
in via ulteriormente subordinata
8. ammettere l'interrogatorio formale e la prova testimoniale dedotti all'udienza 27.09.2011, oltre che l'ordine di esibizione ex artt. 210. 213 c.p.c. nella medesima udienza formulato;
9. con vittoria di spese e di onorari.”

Nell'interesse del ricorrente: “Chiede che l'Ill.mo Tribunale Voglia accogliere le seguenti conclusioni:

- 1) dichiarare la separazione dei coniugi;
- 2) affidare congiuntamente i figli minori ad entrambi i genitori e stabilire il diritto di visita per il padre secondo l'accordo preso da entrambi i genitori e secondo le esigenze dei medesimi figli minori;
- 3) stabilire e dichiarare che non è dovuto alcun assegno di mantenimento per la figlia ***** perché è autosufficiente economicamente e non abita da diverso tempo con la madre;

4) dichiarare la revoca della casa coniugale alla sig.ra ***** poiché la medesima ha lasciato la casa coniugale in quanto non abita più nella stessa;

5) dichiarare ed accertare che la quota del canone di locazione della casa coniugale, percepito dalla sig.ra ***** e di spettanza per il 50% del signor *****, sin dal momento iniziale del contratto stesso, viene trattenuto dalla ricorrente a titolo di assegno di mantenimento per i due figli minori, per la somma di giustizia che riterrà il giudice;

in via subordinata ed istruttoria

6) chiede che venga accertata la misura del canone di locazione della casa coniugale e percepito dalla signora ***** ed, altresì, la situazione attuale della figlia *****.

Nell'interesse del Pubblico Ministero: voglia il Tribunale pronunciare la separazione giudiziale tra i coniugi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda di separazione è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Dalle risultanze processuali, e dal fallimento stesso del tentativo di conciliazione, considerato anche che entrambe le parti hanno manifestato l'intenzione di separarsi, si evidenzia chiaramente che tra i coniugi esiste attualmente una situazione di incomprendimento che rende indubbiamente impossibile la prosecuzione della convivenza e che, in quanto tale, potrebbe essere addirittura pregiudizievole per i figli minori.

Ne consegue che il Tribunale deve dichiarare la separazione personale dei coniugi.

Sebbene le parti non abbiano presentato un progetto di affidamento concordato, deve ritenersi necessario che debba essere assicurato, in ogni caso, il mantenimento dei rapporti affettivi dei due figli minori ***** e ***** con entrambi i genitori.

Pertanto, i figli minori devono essere affidati ad entrambi i genitori e dovranno continuare a ricevere da entrambi cura, educazione e istruzione, mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.

I genitori, i quali continueranno ad esercitare entrambi la potestà genitoriale, dovranno adottare sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per i figli, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative, mentre, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la potestà anche separatamente. Salvo diverso accordo, i figli continueranno ad abitare

presso la madre e potranno stare con il padre due pomeriggi alla settimana; nei fine settimana dal sabato alla domenica sera a settimane alterne; nelle vacanze estive i minori staranno presso ciascun genitore per dieci giorni consecutivi nel mese di luglio e di agosto; durante le vacanze natalizie, alternativamente di anno in anno, dal 22 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio; alternativamente di anno in anno, il giorno di Pasqua oppure il lunedì dell'Angelo.

Considerato che la ricorrente, cui era stato assegnato il domicilio coniugale in quanto ivi convivente coi figli minori, ha lasciato l'immobile per trasferirsi, assieme ai figli, presso il nuovo compagno (come dichiarato dalla stessa ***** all'udienza del 27.09.2012), deve essere revocata l'assegnazione della casa familiare, il cui godimento, pertanto, dovrà essere regolato dalle norme sulla comunione.

Riguardo al contributo di mantenimento, sebbene la ricorrente non abbia prodotto alcuna documentazione fiscale, si deve rilevare come, in sede di udienza presidenziale del 23.04.2010, abbia allegato di percepire un reddito mensile di euro 500,00 per lo svolgimento dell'attività di collaboratrice domestica e si presume che attualmente suddivida gli oneri domestici col nuovo convivente.

In ordine alla posizione del resistente, emerge dalle dichiarazioni dei redditi in atti che ***** ha percepito per il periodo di imposta 2010 un reddito netto mensile di euro 1.581,17 (detratta l'imposta netta e gli ulteriori oneri dal reddito complessivo), ma ha successivamente documentato di essere stato licenziato in data ***** (cfr. modello CUD 2011) e di trovarsi in stato di disoccupazione dal ***** (cfr. scheda anagrafico-professionale del *****).

Con riguardo agli oneri sostenuti, poiché nel corso del giudizio era emerso che l'***** non provvedesse al pagamento del mutuo fondiario contratto per l'acquisto della casa coniugale, pari ad euro 524,55, il contributo posto a suo carico era stato aumentato per consentire alla ***** di provvedere al pagamento della rata di mutuo.

Nonostante l'invito a produrre la relativa documentazione, l'***** non ha provveduto neanche nel prosieguo del giudizio a provare l'attuale pagamento e l'immobile è stato sottoposto a procedura esecutiva.

Pertanto, sebbene a seguito del rilascio della casa da parte della ***** non sussista più la necessità di preservare l'habitat a favore dei figli, per altro verso, di tale onere non si deve più tenere conto nella valutazione dell'assetto economico delle parti ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento.

Né, infine, in considerazione della lacunosità del materiale probatorio e, comunque, della possibilità di far valere le rispettive pretese in un giudizio di divisione, si può tenere conto delle

allegazioni, peraltro imprecise, delle parti in ordine ad un eventuale reddito percepito per l'asserita locazione a terzi della casa coniugale.

In ragione di tale lacunosità probatoria, si deve ritenere che l'***** non abbia sufficientemente dimostrato l'attualità della cessione del quinto, a differenza del prestito contratto con il ***** (rata mensile di euro 408,00), di cui ha documentato la scadenza nel mese di luglio 2014. Considerata la convivenza more uxorio della ricorrente e la condizione reddituale delle parti, deve essere rigettata la domanda formulata da ***** di corresponsione di un contributo a titolo di proprio mantenimento.

Riguardo, invece, al contributo richiesto a titolo di mantenimento dei figli, premesso che la domanda è stata limitata dalla stessa ricorrente ai soli due figli minori - dovendosi così presumere l'autosufficienza economica della figlia ventitrenne ***** — si deve ricordare come l'obbligo di mantenimento deve essere adempiuto con riferimento alla capacità di lavoro, non limitandosi alla constatazione del mancato svolgimento di un'attività lavorativa continuativa.

Nella fattispecie in esame, per quanto riguarda *****, deve essere messa in evidenza, per un verso, la sua capacità professionale anche specifica, essendo pacifico in atti che durante la convivenza matrimoniale abbia svolto l'attività di guardia giurata, e, per altro verso, l'insussistenza di fattori di inidoneità lavorativa, quali patologie ovvero impedimenti fisici; deve, inoltre, essere attribuita una particolare rilevanza, quale ulteriore elemento economicamente apprezzabile ed incidente, altresì, nella potenzialità reddituale di entrambi i genitori dei minori, come la cura e l'educazione dei figli siano prevalentemente a carico della *****.

Sulla base di tali elementi, si deve disporre che ***** debba corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese nel domicilio di ***** la somma di euro 300,00, a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli ***** e *****, oltre alla metà delle spese straordinarie, mediche e scolastiche, somma da rivalutare annualmente in misura pari ai indici Istat di variazione del costo della vita.

La parziale reciproca soccombenza tra le parti giustifica la dichiarazione di totale compensazione tra le stesse delle spese processuali.

Per questi motivi

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:

1. dichiara la separazione personale dei coniugi *****, nata a ***** e ***** , e

***** , nato a ***** il ***** , ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile del Comune di ***** nei registri degli atti di matrimonio del suddetto comune;

2. affida i figli minori ***** e ***** ad entrambi i genitori, i quali adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per i figli e, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, anche separatamente;

3. stabilisce che, salvo diverso accordo, i figli convivano con la madre e possano vedere e stare col padre due pomeriggi alla settimana; nei fine settimana dal sabato alla domenica sera a settimane alterne; nelle vacanze estive i minori staranno presso ciascun genitore per dieci giorni consecutivi nel mese di luglio e di agosto; durante le vacanze natalizie, alternativamente di anno in anno, dal 22 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio; alternativamente di anno in anno, il giorno di Pasqua oppure il lunedì dell'Angelo.

4. revoca l'assegnazione della casa coniugale a *****;

5. dispone che ***** debba corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese nel domicilio di ***** la somma di euro 300,00, a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli ***** e *****a, oltre alla metà delle spese straordinarie mediche e scolastiche, somma da rivalutare annualmente in misura pari agli indici Istat di variazione del costo della vita;

6. dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione civile del Tribunale, il 22.7.2013.

Il Giudice estensore

il Presidente